

N. 01753/2007 REG.SEN.

N. 00466/2007 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 466 del 2007, proposto da:
ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE METAURO
NOSTRO - CULTURA E TERRITORIO, in giudizio con il suo
presidente sig. Stefano Bellagamba, con domicilio eletto presso la
Segreteria del T.A.R. in Ancona, piazza Cavour, 29;

contro

il Comune di Montefelcino, in persona del Sindaco p.t., non costituito in
giudizio;

avverso

il diniego d'accesso a documenti amministrativi di cui alla nota comunale del 4 giugno 2007.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 16/10/2007, il dott. Alberto Tramaglino e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, qualificatasi associazione di promozione sociale di cui alla L. 383 del 2000 e alla L.R. n. 9 del 2004, premette di avere fatto richiesta al Comune di Montefelcino degli atti relativi alla lottizzazione approvata con deliberazione consiliare n. 32 del 2006.

Il Comune ha negato l'accesso ritenendo che la richiesta "appare priva di un interesse concreto dell'istante in quanto volto ad effettuare un controllo generalizzato sull'azione amministrativa".

Avverso tale diniego l'associazione ricorrente evidenzia che la normativa assicura alle associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito albo regionale un ampio potere di accesso ai documenti attinenti gli scopi statutari. Gli atti richiesti, essendo relativi all'esecuzione di opere in prossimità della chiesetta e del borgo di Sterpeti, sarebbero perciò attinenti allo scopo statutario di salvaguardia del territorio e dei suoi beni artistici, circostanze queste ben note all'amministrazione.

Conclude il ricorso la domanda di riconoscimento del suddetto diritto con conseguente ordine all'amministrazione di esibire i suddetti documenti.

L'amministrazione comunale ha depositato memoria in cui ribadisce la legittimità del suo operato, evidenziando la genericità della richiesta presentata dall'associazione e la mancata evidenziazione dell'interesse concreto all'acquisizione degli atti.

2. In via di principio va ricordato che, ai sensi dell'art. 10 del D.Lg n. 267 del 2000 “1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. 2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione. 3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.”.

In assenza di norme regolamentari di diverso tenore, la formulazione della norma è stata alla base di pronunce che hanno affermato che “nei confronti delle amministrazioni locali il diritto all'accesso agli atti assume connotazioni peculiari, trattandosi di una estrinsecazione del più generale principio diretto a garantire la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, il che chiarisce la ragione per cui l'art. 10 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, non imponga al richiedente, al contrario di quanto stabilito in via generale dagli art. 22 ss., L. 7 agosto 1990 n. 241, di chiarire il proprio interesse” (TAR Marche n. 101 del 2006. In senso analogo TAR Molise n. 21 del 2006; TAR Lecce, sez. II, n. 2067 del 2005).

Va tuttavia dato atto che tale indirizzo, inizialmente fatto proprio anche dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi della Presidenza del Consiglio dei ministri nella direttiva 10 febbraio 1996 concernente «la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi secondo le l. n. 241 del 1990 e n. 142 del 1990», è rimasto minoritario e solo in isolata pronuncia ha trovato condivisione presso il giudice di appello.

Nella fattispecie tale aspetto della questione può essere tuttavia accantonato.

Chiarito che ai sensi dell'art. 26 L. 383/2000 alle associazioni di promozione sociale (quale è la ricorrente ex decreto dirigenziale Servizio politiche sociali Regione Marche n. 258 del 2004, in atti) è riconosciuto il diritto all'accesso di cui all'art. 22, 1° comma, L. 241 del 1990, e che le situazioni giuridicamente rilevanti della norma sono individuate in quelle “attinenti al perseguimento degli scopi statutari”, il collegio osserva che la domanda di accesso evidenziava una situazione di fatto ritenuta pregiudizievole (operazioni di movimento terra in prossimità della locale chiesetta) e chiariva che la richiesta degli atti era finalizzata “a verificare il rispetto della normativa vigente per le prerogative previste dallo statuto dell'associazione”. Il che innanzitutto esclude, come invece ritenuto dall'amministrazione, che l'associazione perseguisse “un controllo generalizzato sull'azione amministrativa”, visto che gli atti richiesti erano unicamente quelli attinenti la suddetta lottizzazione ed incidenti su un'area circoscritta del territorio comunale, per cui risultava chiaro che il controllo che si intendeva effettuare era volto ad uno specifico aspetto della suddetta attività. Era peraltro altresì segnalato che si trattava di verificare l'incidenza negativa di tali atti, in quanto probabili fonti di legittimazione del descritto intervento, sugli interessi dell'associazione, per cui la richiesta faceva riferimento a situazioni assunte dalla medesima nei propri scopi statutari. E'ben vero che tali scopi non erano altrimenti specificati, ma sicuramente la richiesta non appariva manifestamente “priva di un interesse concreto”. Qualora il Comune avesse avuto dubbi sugli scopi associativi, appariva perciò maggiormente idonea allo scopo una pronuncia interlocutoria che evidenziasse una simile esigenza, in linea con il principio generale di cui all'art. 10bis L. 241/1990, e ciò tenuto anche conto che gli atti richiesti (piano di lottizzazione, permessi ad edificare) hanno rilevanza esterna e sono soggetti a speciali forme di

pubblicazione finalizzate a permetterne la conoscenza all'intera comunità locale.

Il diniego è illegittimo e va perciò annullato.

Salva la facoltà istruttoria di cui sopra, essenzialmente diretta ad acquisire copia dello statuto ed in tal modo verificare l'estensione degli scopi dell'associazione, che appaiono tuttavia *ictu oculi* pertinenti la suddetta richiesta di accesso, in esecuzione di quanto sopra l'amministrazione provvederà a mettere a disposizione della ricorrente gli atti richiesti.

Nulla per le spese in assenza di specifica domanda sul punto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso con le conseguenze di cui in motivazione.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del giorno 16/10/2007, con l'intervento dei signori:

Vincenzo Sammarco, Presidente

Giuseppe Daniele, Consigliere

Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2007

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE